



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia

## **ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della gestione del nido/scuola "Rosa Galeotti" con sede in via Miselli, 36 n. 1 (durata 01.09.2011 – 30.06.2014).

### **Art. 1 - Oggetto e periodo dell'appalto.**

L'appalto ha per oggetto la gestione di un nido/scuola a 2 sezioni (1 sezione di nido per 24 posti e 2 di scuola per 54 posti) per un totale di 78 bambini; ha decorrenza dall'1.09.2011 al 31.07.2014, per un importo preventivato di **€ 568.440,00** (IVA compresa se dovuta), *di cui € 5.684,40* per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; con possibilità di eventuale nuovo affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) Dlgs 163/2006 s.m.i. ( decorrenza 01.09.2014 – 30/06/2017).

### **Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio.**

l) Ubicazione e capienza dei locali.

L'ente gestore (intendendosi per "ente gestore" la/e ditta/e aggiudicataria/e e ricomprendendosi nel termine anche il raggruppamento di imprese) deve organizzare il servizio di nido/scuola per **78 bambini ( 24 di nido + 54 di scuola )**, di età da 12 mesi a 6 anni, nei locali adeguatamente predisposti ed arredati di via Miselli, 36.

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative devono essere contenute nel progetto pedagogico.

La ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

II) Orari e calendario scolastico.

- a) Il servizio dovrà seguire il seguente calendario scolastico e i seguenti orari:

L'orario giornaliero sarà dalle 8 alle 16, con possibilità di ingresso anticipato alle 7,30 per le famiglie che ne facciano richiesta, dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale che preveda il funzionamento del servizio per almeno 10 mesi, (da settembre a giugno). Deve essere inoltre previsto il prolungamento d'orario fino alle 18.30, nel caso ne facciano richiesta almeno 7 famiglie.

- b) E' prevista la possibilità di un servizio straordinario estivo (mese di luglio), per le famiglie che ne facciano richiesta con modalità e condizioni che verranno concordemente definite.
- c) Eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e l'Ente gestore e non rientreranno nel presente rapporto contrattuale.
- d) L'Ente gestore potrà utilizzare la struttura oltre i tempi del servizio convenzionato per attività rivolte all'infanzia compatibili con la destinazione della struttura e con rapporto economico diretto con l'utenza, convenendolo con l'Istituzione.

III) Personale e gestione sociale.

- a) L'Ente gestore dovrà garantire un rapporto educatori-bambini coerente con le disposizioni regionali in materia. Può essere utilizzato personale volontario e/o giovani in servizio civile volontario, purché essi svolgano la propria attività in logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali sopra citati.
- b) Nell'utilizzo del personale educativo ed ausiliario, che dovrà inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi regionali (titoli di studio, idoneità fisica) occorre preferire, a parità di condizioni, in prima istanza, coloro che già hanno prestato servizio presso altre strutture educative (nidi, servizi integrativi per l'infanzia, scuole infanzia e scuole elementari) o che sono inseriti nella graduatoria comunale per supplenze.
- c) Il personale di nuova assunzione, senza precedenti esperienze in servizi per l'infanzia, è tenuto a compiere un tirocinio preventivo in un nido comunale o convenzionato, per un periodo di almeno 3 settimane. L'Istituzione si impegna allo scopo a fornire detta possibilità.
- d) Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). L'utilizzo di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

La ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Ente gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.

L'Ente deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi analogo a quello adottato dal Comune di Reggio Emilia per i servizi per l'infanzia.

Deve essere inoltre garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.

L'Istituzione può richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche.

- e) All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato all'Istituzione l'elenco nominativo del personale insegnante e ausiliario (dipendenti o collaboratori) con le specifiche mansioni e titoli di studio e dovranno essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico. Dovrà inoltre essere indicata la figura di riferimento per i contatti con l'Istituzione. L'Istituzione ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione.
- f) All'interno dell'orario settimanale del personale, è previsto un monte ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici che operano nei servizi per l'infanzia, ed è inoltre prevista la partecipazione degli operatori del nido al programma di aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituzione per il personale dei servizi per l'infanzia comunali. A tal fine sono previsti i necessari incontri fra la Direzione Pedagogico didattica dell'Istituzione e il coordinamento pedagogico dell'Ente gestore, durante la fase di predisposizione del suddetto programma di aggiornamento.
- g) L'Ente gestore si avvale del supporto di un coordinatore pedagogico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con la Direzione Pedagogico Didattica dell'Istituzione al fine di assicurare un confronto culturale e di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.
- h) L'Ente gestore dovrà garantire la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle famiglie sia attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi sia attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

La ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

### Modalità di ammissione e frequenza dei bambini.

- a) L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'Istituzione effettuata in base alla graduatoria dei richiedenti, di norma entro il mese di luglio per il nido, ed agosto per la scuola. Non può essere precluso l'accesso a nessun bambino; nel caso di bambini disabili verrà valutata fra l'Ente gestore e la Direzione pedagogica didattica dell'Istituzione l'opportunità di personale di supporto, le cui spesa saranno a carico dell'Ente gestore, secondo la proposta indicata in sede di gara.
- b) In caso di ritiro di un bambino l'Istituzione provvede alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Qualora la stessa venga esaurita e all'Ente gestore rimanessero posti disponibili, potranno essere accolti altri bambini residenti nel Comune di Reggio Emilia fino al completamento dei posti convenzionati. Queste nuove iscrizioni dovranno avvenire attraverso i competenti uffici comunali.
- c) In caso di assenza per certificata malattia di un bambino non inferiore a 20 giorni consecutivi, l'Ente gestore si impegna ad applicare una riduzione sulla retta del 30%. L'Istituzione verserà comunque l'intero ammontare del corrispettivo.
- d) L'Ente gestore applicherà rette mensili differenziate indicate dall'Istituzione, con l'esclusione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 2, lettera b e lettera c, per i quali si prevede una quota a parte.  
La collocazione delle famiglie nelle diverse fasce è definita dall'Istituzione, sulla base dell'ISEE (cosiddetto riccometro).
- e) L'Ente gestore applicherà riduzioni in caso di famiglie con più figli frequentanti il servizio e/o servizi gestiti dalla stessa ditta e nel caso di avvio scaglionato del servizio, in analogia a quanto definito nei servizi comunali
- V) Obblighi dell'Istituzione.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione si impegna a:

- a) Provvede a versare, ogni mese il seguente corrispettivo:  
**€ 371,00** IVA compresa se dovuta ) di cui per ogni bambino di nido iscritto e frequentante ed **€ 186,00** per ogni bambino di scuola iscritto e frequentante (IVA compresa se dovuta) da adeguarsi sulla base dello sconto proposto in sede di gara.  
E' prevista la possibilità della revisione del prezzo, nei termini di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, sulla base di istruttoria condotta dal Dirigente, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett.C) e comma 5 del D.Lgs 163/06; in caso di mancata pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà costituito dall'indice medio annuo FOI (famiglie operai-impiegati)

La ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla ricezione della fattura.

La somma pagata dall'Istituzione sarà decurtata di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'Ente gestore per la gestione del nido in argomento.

A conclusione dell'anno scolastico verranno effettuati eventuali conguagli a favore dell'Ente gestore o dell'Istituzione, nel caso di consistenti scostamenti di oltre il 3% delle entrate rispetto ad un importo calcolato sulla base della retta media stabilita in € 358,00 mensili per il nido ed € 210,00 per la scuola.

Le entrate vengono definite sulla base delle rette stabilite dall'Istituzione e non sulla base del ricavo effettivo realizzato dall'Ente Gestore.

- b) Mettere a disposizione i locali in comodato e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento.

VI) Obblighi dell'Ente gestore.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli l'Ente gestore si impegna a:

- a) Predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto della presente convenzione.
- b) Inviare mensilmente gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo, e relativa fattura.
- c) Garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, applicate nelle strutture comunali, approvate dalle autorità sanitarie, nonché delle norme igienico-sanitarie previste in materia (in particolare Reg. CEE 852/2004 e s.m.i. e 853/2004 e s.m.i. ).
- d) Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario e della sicurezza, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, analoghe a quelle stipulate per le scuole dell'infanzia e i nidi comunali. Le predette coperture assicurative sono previste anche per i volontari e i tirocinanti.

Copia delle polizze dovranno essere prodotte in sede di stipula e, negli anni successivi, inviate all'Istituzione prima della apertura annuale del servizio.

La ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Dovranno inoltre essere fornite, ogni anno prima dell'inizio del servizio precise informazioni in merito all'organizzazione della sicurezza, ed all'applicazione delle relative disposizioni.

- e) Provvedere alla manutenzione ordinaria dell'intera struttura assegnata, dell'area verde e cortiliva, degli arredi delle attrezzature nonché al pagamento delle relative utenze.
- f) Provvedere, ogni anno scolastico, all'acquisto di nuovi arredi e attrezzature per un valore di almeno € 2.500,00 da mettere a disposizione del nido e da documentare all'Istituzione. Tali arredi ed attrezzature resteranno di proprietà dell'Istituzione al termine dell'appalto, senza il pagamento di ulteriori oneri. Al termine dell'appalto la struttura dovrà essere ritinteggiata.
- g) Attenersi alla normativa vigente in materia di " Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori ( D. Lgs. 81/2008 s.m.i. )

#### VII) Verifiche e controlli dell'Istituzione.

- L'Istituzione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati al nido scuola al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.
- All'Istituzione deve essere permessa la visione dei libri-paga e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impegnati nel servizio di cui al presente contratto.
- Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente Gestore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Ente Gestore stesso.

#### VIII) Penali e risoluzione del contratto

- a) Eventuali inadempimenti alla presente convenzione devono essere contestati per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.  
In ogni caso ad ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Istituzione deve essere data risposta entro 10 giorni dal ricevimento della lettera.
- b) L'Istituzione può applicare, in ragione della gravità delle inadempienze verificate e non regolarizzate, una penale rapportata alle prestazioni non eseguite con un minimo di Euro 200,00 che sarà detratto dal deposito cauzionale, senza bisogno di ulteriore diffida.
- c) Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:
  - per inosservanza della vigente normativa;
  - a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

La ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

IX) Durata e condizioni.

- a) Il presente contratto ha efficacia a condizione che all'avvio del servizio sia effettivamente raggiunto il numero minimo di ammissioni, quantificato in numero 30 bambini.
- b) Il presente contratto ha decorrenza dall'01.09.2011 al 30.06.2014, salvi i casi di risoluzione di cui al precedente punto VIII c), ed eventuale nuovo affidamento.
- c) Il contratto, nelle sue linee essenziali, sarà inviato, a cura dell'Istituzione, ai genitori dei bambini utenti del nido.

**Art. 3 - Modalità di gara**

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando.

**Art. 4 – Pagamento**

Il pagamento del corrispettivo avverrà ai sensi dell' art 2 (Va) del presente capitolato.

**Art. 5 - Cauzione**

A garanzia dell'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria si impegna a versare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, nei modi previsti dalla legge.

**Art. 6 - Subappalto**

Il sub-appalto è ammesso ai sensi dell'art. 118 D. Lgs 163/2006 s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante.

**Art. 7 – Modifica del contratto.**

In corso d'esecuzione del contratto sono possibili contrazioni od estensioni del contratto nei limiti del 20% dell'importo appaltato, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2 – punto IX lett. a).

**Art. 8 - Variazioni della ragione sociale**

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Istituzione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

La ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

### **Art. 9 - Spese contrattuali**

Le spese per a stipula del contratto sono a carico della/e ditta/e aggiudicataria/e nei coefficienti fissati dalla normativa in vigore.

### **Art. 10 – Clausola di responsabilizzazione dell'appaltatore**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. *“L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile”.*

### **Art. 11– Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si specifica che i dati personali e sensibili forniti dall'Istituzione all'Ente gestore saranno:

- a) utilizzati esclusivamente in funzione e ai fini dell'espletamento del servizio;
- b) conservati presso la struttura oggetto dell'appalto per il tempo necessario al suddetto espletamento.

L'ente gestore sarà pertanto responsabile della conservazione e del trattamento dei suddetti dati

### **Art. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia.

*Il Direttore dell'Istituzione  
Dott. ssa Paola Cagliari*

*Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Cod. Fisc. \_\_\_\_\_*